



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile

Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4913 dell'anno 2024

Tra

Parte_1 (*C.F._1*)

Parte_2 *C.F._2*)

Rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Pio Pinto, Antonio Amendola e Francesco Mastronardi ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico

Attori

Contro

CP_1 (già *Controparte_2*) (*P.IVA_1*) in

persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico

Convenuta

Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 20.02.2026 che qui si intendono integralmente riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 17.04.2024 *Parte_1* e *Parte_2* convenivano in giudizio la *Controparte_2* deducendo una serie di inadempienze relative all'acquisto di azioni emesse e vendute dalla stessa banca. Nello specifico, gli attori sostenevano di essere titolari rispettivamente di n. 2947 e n. 208 azioni della *Controparte_2* in particolare: nell'anno 2009 acquistavano n. 286 e n. 200 azioni *Cont* versando l'importo di € 2.688,40 e € 1.880,00. Successivamente, nell'anno 2013, dietro espressa raccomandazione scritta, *Parte_1* acquistava n. 911 azioni *Cont* versando l'importo di € 7.288,00 nonché € 8.563,40 di obbligazioni convertibili *Cont* (unilateralmente convertite dalla *CP_1* in data 03.09.2014 in n. 1.002 azioni *Cont*).

Da ultimo, nell'anno 2014, sempre dietro raccomandazione scritta della Banca, l'attore *Parte_1* acquistava ulteriori n. 668 azioni *Cont* versando l'importo di € 5.978,60.

Azioni il cui valore si è poi completamente azzerato nel 2020.

L'attore sosteneva che con decisione n. 3556 del 19.03.2021, l'Arbitro per la Controversie Finanziarie aveva accolto il ricorso e riconosciuto l'inadempimento dell'intermediario *Controparte_2* con la condanna di quest'ultima a corrispondere in favore degli attori, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di € 21.637,10 oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo.

La *CP_1* convenuta non adempiva alla Decisione.

L'attrice concludeva chiedendo:

“- in via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare le violazioni e l'inadempimento della convenuta *Controparte_1* (già

Controparte_2 rispetto alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 58/98 (TUF), nel Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 e nella Comunicazione Consob n. 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della Banca convenuta, rispetto ai contratti di compravendita delle azioni e obbligazioni subordinate convertibili (poi convertite in azioni) emesse dalla *Controparte_2* o, quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della *CP_1* convenuta e, sempre e comunque, condannare la convenuta *Controparte_1* (già *Controparte_2*, in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della somma investita, ovvero al risarcimento del danno subito, pari all'importo di € 24.518,40 in favore del sig. *Parte_1* [...] ed € 1.880,00 in favore della Sig.ra *Parte_2*, fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo;

- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.

Si costituiva in giudizio la *CP_1* convenuta che eccepiva la prescrizione quinquennale e l'inammissibilità delle domande avversarie di nullità, annullamento, delle operazioni di investimento contestate.

Nel merito contestava le avverse pretese asserendo la legittimità e correttezza di tutte le operazioni effettuate, in particolare sul corretto adempimento degli obblighi informativi concernenti i rischi connessi all'investimento e sul conflitto di interessi.

In assenza di istanze istruttorie la causa veniva rinviata all'udienza del 20.02.206 per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata.

Preliminarmente, la **CP_1** convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande e dei diritti di parte attrice.

In particolare, la convenuta asserisce che gli ordini di investimento non hanno una propria autonomia contrattuale, costituendo meri atti esecutivi di un più ampio contratto di mandato, ossia del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento.

L'eccezione è infondata.

È pacifico in giurisprudenza che l'investitore può domandare la risoluzione non solo del contratto quadro ma anche dei singoli ordini di investimento, aventi natura negoziale e tra loro distinti ed autonomi, quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza (cfr. Cass. Civ. n. 18122/2020).

La banca eccepisce anche la prescrizione quinquennale delle richieste attrici.

L'eccezione è infondata.

In tema di contratto di intermediazione finanziaria, infatti, qualora l'azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c.; in ogni caso, l'attrice ha interrotto il decorso della prescrizione con la proposizione del reclamo del 30.07.2019 e con l'instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi all'**Contr** del 06.11.2019.

Nel merito, si prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta in sede di procedimento dinanzi all'Arbitro delle Controversie Finanziarie e non specificamente contestate in questo giudizio.

L'arbitro ha accertato e vagliato: a) la incongruità dell'attività di profilatura della Banca e l'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio del cliente; b) la violazione degli obblighi informativi e delle disposizioni ex Comunicazione Consob del 2 marzo 2009 ed un eccesso di concentrazione nel portafoglio titoli del cliente.

Le azioni acquistate dall'attore, non quotate, rientrano nella fattispecie dei titoli oggetto di scambio nei mercati non regolamentati e per questo il loro valore oscilla in base alla consistenza del patrimonio sociale. Le azioni della *Cont* sono anche illiquide, ovvero strumenti finanziari che non hanno l'attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, così come stabilisce il Regolamento n. 11522/1998 della Consob.

Deve, però, osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9066 del 07/04/2017, ha stabilito il principio di diritto secondo cui: "In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato".

In pratica, l'intermediario è tenuto a prestare un'attività informativa ulteriore rispetto a quella consistente nella consegna del predetto documento sui rischi generali e di cui deve dare prova positiva.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'obbligo informativo in capo all'intermediario è un obbligo "attivo" avente una duplice funzione: la prima è quella di "fornire" le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all'investitore e la seconda è quella di "acquisire" da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni a questo prospettabili come risulta chiaramente dalla lettura degli artt. 21 TUF e 28 Reg. Consob 11522 del 1998. La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è certamente legata al profilo dell'investitore ma, tuttavia non esclude il dovere informativo posto in capo all'intermediario che non può esaurirsi nell'indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290).

L'art. 21 comma 1, lettere *a, b* e *c*, del TUF impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento; l'art. 28 comma 2 del Regolamento Consob n. 11522/98 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore "informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento"; l'art. 29 del Regolamento citato, contiene una previsione in forza della quale gli intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, e pertanto, ove ricevano

disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato.

Il Regolamento Consob n. 11522/1998 all'art. 28 c.2 prevede che l'intermediario, prima di iniziare la prestazione di servizi d'investimento, debba ottenere una serie di informazioni dall'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio. In particolare, si stabilisce che “Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”.

Di fatto, dal 2010 al 2012, la Banca convenuta descriveva il rischio connesso alle proprie azioni come “basso” e dal 31.12.2012 la CP_1 definiva “medio” il rischio delle azioni e ciò fino al 2015.

Solo con l'estratto movimenti titoli del 30.06.2015 la CP_1 ha provveduto a segnalare la natura illiquida dei titoli ossia dopo gli acquisti effettuati dal cliente.

La CP_1 convenuta, nel caso di specie, non ha tenuto conto della condizione degli attori e del loro profilo di rischio “basso”. Parte_1 aveva svolto

l'attività di idraulico mentre la moglie Parte_2 aveva lavorato come infermiera.

Entrambi non avevano alcuna esperienza pregressa in prodotti finanziari.

Risultano, inoltre, inadeguate le operazioni di investimento per eccesso di concentrazione. Un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è già di per sé strutturalmente inadeguato.

La CP_1 nonostante l'inadeguatezza ha pure consigliato le operazioni di investimento con raccomandazione scritta.

Bisogna, in ogni caso, tener conto che la giurisprudenza ha affermato ripetutamente il principio secondo cui l'adeguatezza delle operazioni e la competenza finanziaria del cliente non fanno venir meno l'obbligo di informazione completa e corretta: "In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente e alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli" (Cass. Civ., sez. I, 4 aprile 2018, n. 8333).

Considerato il rischio intrinseco delle azioni non quotate, questi strumenti finanziari potevano riservarsi solo a clienti con profilo altamente speculativo o clienti professionali e non a clienti c.d. retail.

Deve considerarsi poi che il ruolo dell'intermediario è quello di orientare le scelte di investimento del cliente, per cui qualora vengano disattese le regole di condotta da parte dell'intermediario nell'esecuzione del servizio di investimento, nel cliente non potrebbe formarsi una esatta ed effettiva consapevolezza in ordine al rischio concreto dell'operazione (cfr. Cass. Civ. 21.11.2018 n. 30104).

Questa impostazione ha conseguenze sulla ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti nei giudizi di responsabilità per violazione delle regole previste dall'art. 21 del T.U.F.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato, l'investitore dovrebbe individuare l'inadempimento dell'intermediario allegando in modo specifico la norma che ritiene violata e fornire la prova, anche per presunzioni, del conseguente danno emergente e lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c. consistente almeno nella perdita in tutto o in parte del capitale investito (cfr. Cass. 21.05.2018 n. 12456; Cass. 24.05.2018 n. 12956 e Cass. 31.08.2017 n. 20167).

La relazione eziologica tra l'inadempimento e il danno – in applicazione del principio dell'onere della prova – una volta allegato l'inadempimento e provato il danno, sussiste sempre in via presuntiva (cfr. Cass. 17.11.2016 n. 23417; Cass. 18.05.2017 n. 12544; Cass. 28.02.2018 n. 4727).

La giurisprudenza di legittimità ha poi stabilito, coerentemente con quanto prescritto ai sensi dell'art. 23 co. 6 del T.U.F., che l'intermediario potrà fornire la prova positiva contraria di aver esattamente adempiuto ai doveri informativi secondo la “specifica diligenza richiesta” e quindi di aver informato adeguatamente il cliente circa il rischio effettivo dell'investimento in relazione alla conoscenza del medesimo in materia finanziaria e delle sue caratteristiche personali. Prova che deve essere completa, precisa e specifica circa l'esatto adempimento dei doveri informativi derivanti dall'art. 21 del T.U.F. (cfr. Cass. 10.05.2018 n. 11368; Cass. 10.04.2018 n. 8751).

Prova positiva che non è stata offerta dalla Banca convenuta.

Le descritte inadempienze giustificano pertanto l'accoglimento della domanda di risoluzione di tutti gli ordini di acquisto ed esimono dal valutare gli ulteriori inadempimenti allegati dagli attori.

Quanto agli effetti restitutori, secondo condivisibile principio di legittimità “quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore dei dividendi corrisposti e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2028 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. Sez. I, n. 2661/2019).

Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti emerge che ha avuto esecuzione l'ordine di acquisto di azioni della ^{Cont} da parte di *Parte_1* per un ammontare complessivo di € 24.374,73.

L'attore ha percepito quattro cedole per complessivi € 706,17 e dividendi per complessivi € 460,33.

L'attrice *Parte_2* ha acquistato azioni per complessivi € 1.830,93.

La stessa ha percepito dividendi per complessivi € 208,44.

Alla risoluzione di detto ordine di acquisto consegue, pertanto, l'obbligo della Banca convenuta, quale intermediaria, di restituire, in favore di *Parte_1*, il corrispettivo di € 23.208,23 (€ 24.374,73 - € 1.166,50) ed in favore di *Parte_2* [...] il corrispettivo di € 1.622,49 (€ 1.830,93 - € 208,44) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi e minimi per la fase istruttoria del D.M. n. 55/2014 con maggiorazione del 30% per la presenza di n. 2 parti aventi la stessa posizione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 17.04.2024 da *Parte_1* e *Parte_2* nei confronti della *CP_1* (già *Controparte_2*), in accoglimento della domanda, così provvede:

- 1) Dichiara risolti, per inadempimento grave della convenuta, gli ordini di acquisto di azioni *Cont* effettuati dagli attori, meglio specificati in narrativa;
- 2) Condanna la *CP_1* convenuta al pagamento in favore di *Parte_1* [...] della somma di € 23.208,23 e in favore di *Parte_2* della somma di € 1.622,49, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni in favore della *CP_1*
- 3) Condanna la *CP_1* convenuta al rimborso delle spese processuali in favore degli attori, liquidate complessivamente in € 6.600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.

Bari, 17.08.2026

Il Giudice
Savino Gambatesa